



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in violazione di disposizioni in materia ambientale
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 1 del 27/01/2025

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Tutela Ambiente e Ciclo Rifiuti - SCA

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTO lo Statuto della Provincia di Benevento, relativo alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Campania del 10 gennaio 1983 n. 13 «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati»;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni";
- la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- Le sanzioni amministrative comprendono varie tipologie: quelle pecuniarie, che richiedono il pagamento di una somma di denaro; quelle interdittive, che limitano determinati diritti; e quelle accessorie, che si applicano insieme ad altre sanzioni. La legge n. 689/1981 stabilisce i principi generali e il procedimento per l'irrogazione di queste sanzioni, adottando un approccio simile a quello del diritto penale. I principi includono la tassatività delle fattispecie, l'irretroattività delle leggi, la responsabilità per dolo o colpa, e il concorso di persone.
- L'articolo 3 della legge n. 689 del 1981 disciplina l'elemento soggettivo per l'attribuzione della responsabilità per illecito amministrativo, stabilendo che ogni individuo è responsabile per la propria azione o omissione, a condizione che sia cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- La principale normativa che regola le sanzioni nel settore dei rifiuti è il decreto legislativo n. 152/2006, che nel Titolo VI, Capo I, affronta il sistema delle sanzioni. Questa normativa distingue tra violazioni che comportano sanzioni amministrative e quelle più gravi che possono portare a responsabilità penale. Le sanzioni, sia amministrative che penali, sono graduabili a seconda della classificazione del rifiuto, che può essere pericoloso o meno;

DATO ATTO che:

- Il procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si articola in diverse fasi che seguono un percorso ben definito, garantendo sia l'efficacia dell'azione amministrativa sia i diritti del trasgressore.
- La prima fase consiste nell'accertamento della violazione, un momento fondamentale che permette ad un'autorità competente o un ispettore di documentare l'infrazione riscontrata. In questo modo si stabiliscono le basi per tutto il procedimento successivo. Dopo l'accertamento, il trasgressore viene ufficialmente informato della violazione attraverso la contestazione, che è formalizzata mediante la redazione di un verbale di contestazione. Questo documento descrive dettagliatamente l'infrazione e fornisce le basi per l'eventuale applicazione di una sanzione.
- La fase successiva consiste nella notifica del verbale al trasgressore, garantendo che quest'ultimo sia a conoscenza della violazione e delle sanzioni potenzialmente applicabili. È qui che viene data l'opportunità di risolvere la situazione attraverso il pagamento in misura ridotta, se previsto, che offre un incentivo per risolvere la questione tempestivamente. Se il trasgressore non adempie, il procedimento può includere il sequestro amministrativo, che è una misura destinata a garantire l'adempimento delle obbligazioni e può includere diversi mezzi di difesa per il trasgressore.
- Se non si effettua il pagamento della sanzione, si prosegue con il rapporto di mancato pagamento, che prelude ulteriori azioni.
- Anche il diritto di difesa è un elemento essenziale del procedimento. Il trasgressore ha la possibilità di presentare uno scritto difensivo, documentazione aggiuntiva e richiedere un'audizione per esporre le proprie ragioni. Se, dopo questa fase, la violazione viene considerata non accertata o l'atto non è giustificato, può essere emessa un'ordinanza di archiviazione che conclude il procedimento senza sanzioni. In caso contrario, si emette un'ordinanza-ingiunzione, che stabilisce l'importo della sanzione e i termini per il pagamento. Qualora il trasgressore non possa pagare immediatamente, è possibile richiedere il pagamento rateale, facilitando così l'adempimento dell'obbligazione.

CONSIDERATO che:

- Le principali finalità del regolamento rispondono alla volontà di differenziare le sanzioni sulla base dei criteri definiti dall'art. 11 della L.689/81 e s.m.i. (gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche) e di includere il maggior numero possibile di tipologie di prescrizioni non ottemperate;
- Si rende necessario definire un modello sanzionatorio che, considerando i minimi e massimi previsti dagli artt. 29, 189, 190, 258, 261-bis, 279, 288 e 296 del D.Lgs. n.152/2006, sia in grado di garantire una certa gradualità nell'incremento dell'importo delle sanzioni, e che attraverso l'applicazione di "*elementi di valutazione*" corrispondenti alle diverse violazioni, risulti maggiormente incisivo in presenza di illeciti più gravi o in mancanza di una pronta attivazione da parte dell'azienda per la risoluzione delle violazioni, o nel caso di reiterate violazioni;

RILEVATO che, mediante lo strumento regolamentare è possibile disciplinare, nel rispetto di adeguati livelli di trasparenza e semplificazione, i più controversi aspetti afferenti alle modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative, evitando l'alea del contenzioso conseguente dalla mancanza di un adeguato sistema normativo;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, con il nuovo Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in violazione di disposizioni in materia ambientale, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della

macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato:

- la Deliberazione Presidenziale n.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n 1 del 02.01.2024 con il quale è stato attribuito all'Arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico di Dirigente del Settore 3 - "Risorse Idriche e Ambiente";

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in violazione di disposizioni in materia ambientale";
2. DI STABILIRE, altresì, che l'allegato Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data il nuovo Regolamento disapplica, abroga e sostituisce ogni disposizione vigente, incompatibile con la nuova regolamentazione;
3. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore 3 - "Risorse Idriche e Ambiente" l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto ;
4. DI PUBBLICARE il presente atto sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente. nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
5. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Benevento, lì 27/01/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
Arch. Carminantonio De Santis